

tale diritto appare addirittura rafforzato dalla circostanza che il suo esercizio intervenga durante o in prossimità della competizione elettorale, periodo in cui il pensiero politico è diretto a ricercare l'elezione e dunque deve essere ampiamente diffuso verso gli elettori, per un sano principio di democrazia e trasparenza;

l'articolo 21 della Costituzione garantisce l'utilizzo di tutti i mezzi di espressione del pensiero, compresi ovviamente quelli in uso nella nostra moderna società della comunicazione;

secondo l'orientamento costante della Corte costituzionale, il divieto posto alla libera espressione del pensiero si giustifica soltanto quando il solo esercizio del diritto tutelato contrasti con beni collettivi pure garantiti dalla Costituzione (è il caso dei limiti connessi all'ordine pubblico, al buon costume, alla riservatezza o all'onore delle persone);

nessuna prova certa di tali esigenze di limitazione della libertà di pensiero è stata data in questa materia, né potrebbe darsi, giacché certo l'interesse quasi « tutorio » prospettato dal Governo, a « proteggere » i cittadini possibili destinatari della comunicazione politica non può in alcun modo ricondursi a esigenza di ordine pubblico o buon costume nella costante interpretazione che la Corte ne ha fornito in oltre quaranta anni di giurisprudenza;

la Corte costituzionale, nella sentenza n. 161 del 1995, ha già affermato l'incostituzionalità dei limiti non ragionevolmente contenuti e, a maggior ragione, dei divieti legislativi di comunicazione politica, estesi alla durata dell'intera campagna; a maggior ragione i principi enunciati per la campagna referendaria — in cui il quesito è sintetico e l'esigenza illustrativa è minore — valgono per la campagna elettorale, in cui occorre illustrare la proposta politica, comunicare le proprie intenzioni ed i propri programmi, attirare l'attenzione degli elettori con libertà di forme;

l'orientamento dominante della dottrina costituzionalistica ritiene che la

pubblicità meriti la duplice garanzia costituzionale dell'iniziativa economica (articolo 41 della Costituzione) e della libertà di espressione (articolo 21 della Costituzione); si osserva infatti che nel campo della comunicazione di massa libertà di espressione del pensiero e libertà di impresa sono destinate ad intrecciarsi tra loro;

emerge in tale quadro interpretativo delle disposizioni costituzionali lo *spot* politico, quale messaggio pubblicitario diffuso in funzione di un voto o di una adesione, limitato soltanto sul presupposto di una valutazione negativa della politica, al pari delle limitazioni del buon costume o dell'ordine pubblico;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 16. Frattini, Garra, Vito.

La Camera

considerato che:

il disegno di legge n. 6483 limita fortemente le forme e i modi di propaganda elettorale attraverso il mezzo radio-televisivo;

esso si inserisce in un quadro normativo delineato con la legge n. 515 del 1993, che già regola tutti gli aspetti in questione senza essere coerente sia per quanto concerne il collegamento con i limiti di spesa sia per ciò che riguarda le disposizioni penali contenute nell'articolo 15 della citata legge n. 515 del 1993;

risulta inopportuno procedere ad una revisione parziale delle norme applicabili nelle campagne elettorali senza che vi sia una riforma complessiva del sistema di regole. Tale riforma si rende necessaria in quanto sono già emersi preoccupanti profili di incoerenza del sistema, causati da numerosi interventi normativi in materia parziali e non coordinati che hanno pro-

dotto incongruenze nella diversa disciplina applicabile alle elezioni politiche, amministrative ed europee, nonché ai *referendum*. Una legislazione frammentaria e disorganica non si adatta alla delicatezza della materia trattata e verrebbe ulteriormente appesantita dall'introduzione delle disposizioni contenute nel disegno di legge in esame;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 2. Giovanardi.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483, all'articolo 1, comma 1, afferma, contro ogni verità, di promuovere, oltre che disciplinare, l'accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici;

considerato altresì che il predetto accesso è più virtuale che reale, dati i lacci e laccioli previsti dalla normativa, mentre la pretesa parità di trattamento, così com'è contemplata, risulta nient'altro che una beffa, dal momento che in un sistema tendenzialmente bipolare logica e equità vorrebbero che gli spazi autogestiti fossero in egual numero per la maggioranza di Governo e per l'opposizione, le quali al loro interno dovrebbero ritagliarsi gli spazi tenendo conto dei rapporti di forza;

considerato infine che per i predetti motivi il fine della cosiddetta *par condicio* viene clamorosamente contraddetto dai vari articoli del disegno di legge;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 11. Anedda, Armaroli.

La Camera,

considerato che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge n. 6483 stabilisce che i messaggi politici autogestiti devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e, comunque, compresa tra novanta secondi e tre minuti a scelta del richiedente;

considerato altresì che l'ampio arco temporale del quale si è appena detto tende a far lievitare in maniera spropositata i costi dei messaggi autogestiti e, perciò, impedisce ai partiti e ai singoli candidati quella pubblicità che è essenziale soprattutto adesso che l'astensionismo elettorale si manifesta a livelli sempre più preoccupanti;

considerato infine che la democrazia dovrebbe essere, secondo una felice espressione, una casa di vetro che induce i cittadini alla partecipazione politica, mentre il disegno di legge in esame sembra predisposto al deliberato scopo di impedire la trasparenza;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 12. Migliori, Selva.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483 verte in prevalenza su svariate materie indicate nell'articolo 49, comma 1, del Regolamento, tant'è che la Presidenza della Camera non ha avuto esitazione alcuna ad applicare l'articolo 24, comma 12, del Regolamento, a norma del quale per le fasi successive alla discussione sulle linee generali non vale la regola del contingentamento dei tempi qualora la Conferenza dei capigruppo non decida all'unanimità;

considerato altresì che la dialettica tra maggioranza e opposizione contraddistingue gli ordinamenti autenticamente liberaldemocratici e li separa nettamente

dai regimi autoritari, i quali o demonizzano l'opposizione o la relegano ai margini del sistema;

considerato infine che su un provvedimento che mette a rischio la piena libertà di manifestazione del pensiero la maggioranza non ha tenuto nella benché minima considerazione i pertinenti rilievi critici dell'opposizione;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 13. Selva.

La Camera,

considerato che:

l'articolo 2, comma 5, del disegno di legge fa rinvio a ulteriori regole per la comunicazione politica che la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dovranno emanare, senza peraltro recare criteri al riguardo, e perciò riserva ai predetti organismi ampi margini di discrezionalità nell'adozione di norme che — sia detto per inciso — paiono configurate come integrazioni della disciplina legislativa, e pertanto collocate in definitiva sullo stesso piano di questa, in violazione del criterio della gerarchia delle fonti normative;

le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 i e al comma 1 dell'articolo 5, riguardano materia attualmente regolata dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 515 del 1993, né è previsto un qualsiasi raccordo tra le norme sopra citate — non ricomprese nell'abrogazione disposta dall'articolo 11, che riguarda solo i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge n. 515 — e quelle introdotte dal disegno di legge in esame;

l'articolo 11 dispone l'abrogazione di alcuni articoli della legge n. 515 del 1993, tra i quali non è compreso l'articolo 15, che per l'appunto riguarda le sanzioni,

e perciò dovrebbe valutarsi l'opportunità di un coordinamento della nuova disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 9 del disegno di legge in esame con quella contemplata dal predetto articolo 15; le disposizioni concernenti i mezzi di tutela giurisdizionale avverso i provvedimenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, contemplate al comma 10 dell'articolo 9, presentano svariate incertezze interpretative;

l'ostentata indisponibilità della maggioranza a modificare il testo approvato dal Senato, adducendo lo specioso motivo che la disciplina contemplata non potrebbe applicarsi alle elezioni regionali in caso di *navette*, è destinata a creare una selva legislativa oscura e perciò suscettibile delle più disparate interpretazioni, con grave nocumento per la certezza del diritto;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 14. Contento.

La Camera

premessò che:

la legge n. 515 del 1993 regola lo svolgimento nel corso delle campagne elettorali della relativa propaganda attraverso i mezzi radiotelevisivi, statuendo inoltre massimali delle spese sostenibili da parte dei candidati alle elezioni politiche;

il disegno di legge n. 6483 prevede forme e modalità rigide di propaganda elettorale, introducendo un regime tendenzialmente proibizionista, ma con prescrizioni niente affatto coerenti rispetto ai limiti di spesa ed alle pur gravi sanzioni previste dalla vigente legislazione;

non essendovi una altrettanto severa disciplina circa l'abuso della RAI-TV da parte del Governo e non avendo la parità di accesso alcuna ap-

plicazione sulla comunicazione politica a mezzo stampa, viene a perpetrarsi l'*impar condicio*, specie con riferimento agli organi di stampa dei partiti beneficiari di contribuzioni aggiuntive rispetto a quelle delle quali fruiscono i partiti per le loro campagne elettorali;

la comunicazione politica può costituire un capitolo della legge elettorale e può essere regolata per i periodi che precedono le votazioni, mentre è assurdo il regime che ne riduce gli ambiti di operatività anche per i periodi nei quali campagna elettorale non è in corso; per le minoranze l'effetto della normativa approvata dal Senato della Repubblica è quello di un pesante bavaglio che mette a rischio di regime il nostro sistema democratico;

delibera

di non procedere alla discussione del disegno di legge n. 6483.

n. 17. Garra, Vito, Mancuso.

(A.C. 6483 - sezione 2)

QUESTIONI SOSPENSIVE

La Camera

considerato che:

il disegno di legge n. 6483 si applica a tutte le campagne elettorali e, di conseguenza, anche a quelle concernenti la Camera dei deputati;

il Parlamento, con legge 3 giugno 1999, n. 157, ha conferito una delega legislativa al Governo affinché provvedesse al riordino della legislazione in materia di rimborso delle spese elettorali e finanziamenti a favore dei partiti, movimenti politici, candidati e titolari di carattere eletivi nonché agevolazioni a loro favore;

è inopportuno introdurre nuove disposizioni che incidono su una materia di riordino;

delibera

che l'esame del provvedimento sia rinviato a dopo l'emanazione da parte del Governo del citato decreto legislativo.

n. 1. Peretti.

La Camera,

considerato che il progetto di legge contenente norme in materia di conflitti di interesse è stato approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 aprile del 1998 e trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza del Senato della Repubblica il 27 aprile successivo;

considerato altresì che il succitato provvedimento è all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato dal 21 maggio 1998 e che l'ultima seduta dedicata al progetto di legge risale al 1° luglio dello scorso anno;

considerato infine che autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza parlamentare dentro e fuori le sedi istituzionali hanno ripetutamente dichiarato che era assolutamente prioritario approvare nel più breve tempo possibile la legge sul cosiddetto conflitto di interessi;

delibera

che l'esame del disegno di legge sulla *par condicio* sia rinviato a dopo la definitiva approvazione del progetto di legge sul conflitto di interesse.

n. 2. Contento, Selva, Manzoni, Armaroli, Giovanni Pace.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 6483 - a norma dell'articolo 1 - si

applica a tutte le campagne elettorali, e, perciò, anche a quelle concernenti la Camera dei deputati;

considerato altresì che la normativa vigente per la elezione della Camera prevede un sistema misto: per tre quarti maggioritario con collegi uninominali e per un quarto proporzionale;

considerato inoltre che il *referendum* elettorale, dichiarato legittimo dall'Ufficio centrale per il referendum e che la Corte costituzionale non potrà non ammettere dal momento che si è già pronunciata sul medesimo quesito, se otterrà il *quorum* di validità e il *quorum* di maggioranza è destinato a creare una diversa normativa, con collegi per tre quarti uninominali e per un quarto binominali, dal momento che saranno eletti deputati sia il più votato, sia il secondo piazzato;

considerato infine che la soppressione della quota proporzionale indurrà tutti i candidati ad avvalersi delle televisioni private, che il provvedimento penalizza oltre misura;

delibera

che l'esame del provvedimento sia rinviato a dopo lo svolgimento del *referendum* elet-

torale, che, secondo la normativa vigente, dovrà tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

n. 3. Nania.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 6483 incide su scadenze elettorali ormai incombenti per il rinnovo dei consigli delle regioni a statuto ordinario e per l'elezione diretta dei presidenti delle giunte, le cui votazioni sono in calendario per il 16 aprile prossimo venturo;

le modalità della propaganda elettorale potrebbero svolgersi nel caos più totale, soggiacendo esse in una prima fase alle disposizioni della legge n. 515 del 1993 per poi doversi applicare la disciplina di cui al disegno di legge in esame, ove il relativo *iter* dovesse giungere a conclusione prima del 16 aprile 2000;

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge n. 6483 fino all'avvenuto svolgimento delle votazioni per le elezioni regionali.

n. 4. Garra, Vito, Romani.